

FOCUS ON

DECRETO “CURA ITALIA” E ASSEMBLEE SOCIETARIE

Termine più lungo per la convocazione e modalità telematiche di svolgimento: analisi e commento delle novità del DL 18/2020.

DECRETO “CURA ITALIA” E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

L'art. 106 del decreto-legge n. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Edizione Straordinaria, n. 70, del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, è intervenuto con l'art. 106 in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee societarie convocate entro il 31 luglio 2020, o comunque fino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

L'intervento normativo è di stretta attualità e assume particolare rilievo pratico, **poiché l'emergenza COVID-19 si innesta nel periodo utile allo svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione dei bilanci**, quantomeno per la gran parte delle società del tessuto economico italiano, con anno finanziario coincidente a quello solare.

1. Convocazione assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura di esercizio

Per supplire alle limitazioni previste dalle note norme di prevenzione della diffusione del COVID-19 varate in questi giorni, è stata sostanzialmente **attribuita alle società la facoltà di derogare ai precetti codicistici in materia di termini di convocazione e modalità di svolgimento dell'assemblea, pur in assenza di un'espressa pregressa previsione statutaria in tal senso e, quindi, senza ricorrere ad alcuna modifica statutaria.**

La norma in commento consente infatti alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, di avvalersi di strumenti utili all'intervento in assemblea e all'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci nel luogo di convocazione; nonché di **convocare l'assemblea ordinaria entro il più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

Come noto, l'art. 2364, co. 2, c.c. dispone che l'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza “(...) *deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; (...)*”. Tempistiche richiamate anche dall'art. 2478-bis, co. 1, c.c. in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci.

Ebbene, il comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge “Cura Italia” ha di fatto ovviato a eventuali carenze statutarie o all'assenza dei presupposti di legge per il termine più ampio e, quindi, anche dispensando dall'onere di giustificare le ragioni della dilazione, prevedendo per l'appunto che “*In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio*”.

2. Assemblee societarie in via telematica

Come anticipato, il decreto-legge è intervenuto anche sulle modalità di svolgimento dell'assemblea, autorizzando al comma 2 dell'articolo in commento, eventualmente in deroga al regolamento statutario, “*l'espressione del diritto di voto in via telematica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*”; arrivando quindi a

consentire lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente in via "virtuale", naturalmente con mezzi idonei a identificare i partecipanti.

Se l'introduzione del voto a distanza non rappresenta novità assoluta, essendo già previsto nell'attuale assetto normativo, seppur come un mero diritto del socio, lo è invece per certi aspetti la previsione sulla *"possibilità che Presidente dell'assemblea, Segretario e Notaio, qualora previsti, possano non trovarsi nel medesimo luogo."*

Va tuttavia detto che sul punto **era già intervenuta la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con Massima n. 187 dell'11 marzo 2020**, chiarendo che *"L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica."*

Voto a distanza e partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione sono strumenti estesi pure alle società con azioni quotate, per le quali è altresì prevista la possibilità di avvalersi, anche in deroga a eventuali diverse disposizioni statutarie, dell'istituto del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies Testo Unico della Finanza.

Inoltre, ancora in deroga al principio secondo cui la delega è mera facoltà del socio e non obbligo, è attribuita alle predette società la facoltà di prevedere l'intervento in assemblea in via esclusiva tramite il rappresentante designato.

Alle sole società a responsabilità limitata è poi dedicato il comma 3 dell'art. 106, consentendo, in alternativa alla deliberazione assembleare, *"anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto"*.

La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, in alternativa alla riunione assembleare, stante il richiamo in deroga dell'art. 2479, co. 4, c.c., devono quindi ritenersi usufruibili anche in assenza di espressa previsione nell'atto costitutivo.

Avv. Carmela Prencipe